

TITOLO I

NATURA E FINALITA' DELLA FONDAZIONE

ART. 1 - (NATURA)

Su iniziativa dell'Istituto delle Suore della Carità sotto la protezione di S. Vincenzo De Paoli (in seguito denominato semplicemente "Ente Fondatore") è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE THOURET - FONDAZIONE A SERVIZIO DELLA PROMOZIONE E DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' MONDIALE" (in seguito denominata "FONDAZIONE Thouret") Ente del Terzo Settore.

La Fondazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 117/2017 e segg. si configura quale Ente Filantropico e utilizzerà, dal momento della sua iscrizione nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la locuzione "Ente Filantropico" o l'acronimo "E.F". La Fondazione ha sede in Roma, via della Greca n. 11.

La Fondazione opera senza limitazioni di durata.

ART. 2 - (FINALITA')

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di realizzare attività d'interesse generale, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli emarginati e dei bisognosi in genere, ovunque essi si trovino, impegnandosi nel rimuovere le situazioni di svantaggio ed emarginazione.

In particolare la Fondazione si prefigge lo scopo di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno delle attività di interesse generale e di categorie di persone svantaggiate.

La Fondazione persegue le sue finalità di promozione umana anche fuori dai confini nazionali, svolgendo attività di cooperazione allo sviluppo dei popoli attraverso la gestione di progetti, la realizzazione di interventi di sostegno, l'erogazione di sovvenzioni e aiuti umanitari, volte all'instaurazione e al consolidamento della pace tra i popoli.

La Fondazione si ispira ai principi cristiani, al carisma ed alla spiritualità delle Suore della Carità, ponendosi in continuità alla loro tradizione missionaria e alla esperienza di solidarietà universale delle loro opere.

Nell'intento di rispondere in maniera efficace alle urgenze della carità nelle sue molteplici forme, la Fondazione è attenta ai segni dei tempi e ai bisogni emergenti dell'uomo e della donna contemporanei, sviluppando uno stile originale di carità improntato sull'incontro diretto con il prossimo sulle strade del mondo

Per meglio perseguire le sue finalità, la Fondazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura della Fondazione. Potrà inoltre costituire sedi operative ovunque riterrà opportuno, sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - (ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE)

La Fondazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge le seguenti attività:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. interventi e prestazioni sanitarie;
3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
4. formazione universitaria e post-universitaria;
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
6. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
7. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
8. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
9. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
10. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
11. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata,
12. Cooperazione allo sviluppo.

Inoltre la Fondazione, al solo fine del raggiungimento delle sue finalità, ed in via strumentale alle attività di interesse generale sopra elencate:

- promuove direttamente e/o indirettamente raccolte di fondi e/o aiuti materiali destinati ad iniziative a favore dello sviluppo dei popoli;
- attua qualsiasi progetto nazionale, europeo, internazionale diretto allo sviluppo delle trasformazioni sociali, culturali ed economiche nei Paesi in via di sviluppo;
- finanzia la realizzazione di programmi a breve e medio periodo in particolare nei settori dell'educazione e dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
- promuove iniziative finalizzate a favorire la formazione in loco dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo in campo educativo assistenziale e sanitario.

- gestisce iniziative educative, socio-sanitarie e socio-assistenziali per i suddetti soggetti; promuove iniziative di studio, di ricerca, di sperimentazione, documentazione e informazione, anche attraverso pubblicazioni, nell'area della promozione femminile e dello sviluppo dei popoli;
- provvede alla selezione, alla formazione ed all'impiego dei volontari, anche in servizio civile, da destinare all'attività di cooperazione allo sviluppo internazionale;
- promuove iniziative atte a favorire l'intervento di volontari e collaboratori da destinare all'attività di cooperazione allo sviluppo internazionale;
- sottoscrive convenzioni con enti e società pubbliche e/o privati per l'erogazione a favore dei suddetti soggetti di prestazioni in campo educativo e socio-sanitario, ivi compresi ricoveri, interventi, cure, presidi, assistenze.

Al fine del perseguimento delle finalità statutarie la Fondazione potrà - ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. - svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, meglio descritte nei commi precedenti, esclusivamente in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale.

TITOLO II

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

ART. 4 - (DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO)

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità istituzionali e a garantire il funzionamento della Fondazione.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Il patrimonio della Fondazione, pertanto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie preordinate all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, ponendosi esplicito divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate - nei limiti di legge - in favore di fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART.5 - (COMPOSIZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO)

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito dai beni mobili indicati nell'atto costitutivo;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, ivi compresi donazioni, eredità, legati ed elargizioni di pubbliche istituzioni o di privati che per volontà dell'Ente fondatore o per delibera del Consiglio di Amministrazione sono destinati all'in-

cremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate e da ogni altro provento che, con propria delibera, il Consiglio di Amministrazione espressamente destina ad incremento del patrimonio

ART. 6 - (RACCOLTA FONDI E RICEZIONE FINANZIAMENTI)

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie iniziative di erogazione e le attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto di finanziamento non fosse redatto in forma scritta, l'erogazione si intenderà effettuata a titolo di apporto non ripetibile;
- b) in caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo previsto dalla legge, diminuito di un punto percentuale.

Gli apporti, salvo il caso di finanziamento, non sono ripetibili, ed in ogni caso non attribuiscono il diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione.

TITOLO III ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART 7 - (ORGANI)

Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo

ART. 8 - (GRATUITÀ DEGLI INCARICHI)

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo, e salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

È, altresì, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l'attribuzione di compensi per i singoli Consiglieri, a fronte di specifici incarichi, fermo restando che la corresponsione di compensi ad amministratori, componenti dell'Organo di Controllo e a

chiunque rivesta cariche sociali deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

CAPO I

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 9 - (COMPOSIZIONE E NOMINA)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette membri che sono nominati tutti dall'Ente Fondatore nella persona della Superiora generale pro-tempore delle Suore della Carità, indicando tra essi la persona preposta a presiedere il Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il titolare del potere di nomina ha diritto di revoca dall'incarico di uno o più membri anche nel corso del mandato.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere di amministrazione, il titolare del potere di nomina provvede tempestivamente a sostituirlo ed il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e potrà essere riconfermato

ART. 10 - (DECADENZA ED OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI)

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

I consiglieri devono svolgere i loro compiti nell'esclusivo interesse della Fondazione, pena la decadenza dalla carica

ART.11 - (COMPITI)

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Vice Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due Consiglieri.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva il Bilancio preventivo entro il 30 Novembre e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile;
- approva, contestualmente al preventivo, il Programma delle attività della Fondazione;

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente o a singoli Consiglieri o a un coordinatore anche non facente parte del Consiglio

ART. 12 - (CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta

del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire a mezzo fax o posta elettronica o altro mezzo equipollente almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, dei quali vengono redatti i verbali, a cura del segretario verbalizzante o di uno dei membri del Consiglio.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Sono valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione effettuate in luogo diverso dalla sede della Fondazione ovvero mediante strumenti di videoconferenza, purché:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante della riunione;
- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di regolare convocazione saranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione ove siano intervenuti tutti i membri dello stesso e l'organo di controllo sia stato precedentemente informato della riunione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su libro previamente vidimato, e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

CAPO II IL PRESIDENTE

ART. 13 - (NOMINA)

Il Presidente è nominato secondo quanto è stabilito nel 1° comma dell'art.9.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci - fino alla nomina del nuovo Presidente - il Vice Presidente.

Il titolare del potere di nomina (vedi 1° comma art.9) nomina un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - (COMPITI)

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorre per l'esecuzione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fon-

dazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio di Amministrazione delibererà di assegnargli.

CAPO III IL COORDINATORE

ART. 15 - (IL COORDINATORE)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Coordinatore, scelto anche fra persone esterne al Consiglio di Amministrazione, avente comprovate capacità gestionali ed esperienza in materia.

Il Coordinatore designato collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione, assicurando l'attuazione tecnico-operativa delle deliberazioni.

Il Coordinatore dirige, sotto la propria responsabilità, tutta l'attività della Fondazione, coordinandone gli uffici e i servizi .

In particolare il Coordinatore:

- a) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne può redigere i verbali, avendo cura di trascriverli sull'apposito Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintende, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria della Fondazione, formulando eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci e degli investimenti;
- d) definisce l'assetto organizzativo del personale della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere e determinare eventuali altri compiti e funzioni al Coordinatore.

Nei casi di dimissioni volontarie, decesso, permanente impedimento del Coordinatore, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a nominare un sostituto.

Fino alla nomina del sostituto di cui al comma precedente ovvero in caso di impedimento temporaneo del Coordinatore, le sue funzioni sono svolte da un Consigliere all'uopo delegato o avocate al Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV ORGANO DI CONTROLLO

E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 16 - (COMPOSIZIONE E NOMINA)

L'Organo di Controllo può essere - a scelta del Fondatore - monocratico o collegiale.

Il Collegio è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente

Il Collegio, come l'organo monocratico, sono nominati dall'Ente Fondatore, nella persona della Superiora Generale pro-tempore delle Suore della Carità.

Il Presidente del Collegio o il componente dell'Organo Monocratico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche e integrazioni.

Il Collegio nomina al suo interno, il Presidente fra i membri iscritti nel Registro di cui al comma precedente.

I membri del Collegio o il componente dell'Organo Monocratico durano in carica per tre esercizi finanziari, decadono e si sostituiscono a norma di legge, salva la possibilità della loro riconferma.

I supplenti subentrano, in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, secondo il principio di anzianità.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere.

La carica di componente dell'organo di controllo non può essere gratuita.

ART. 17 - (COMPITI)

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

L'Organo di Controllo svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo medesimo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e scade in corrispondenza della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio, ed i suoi componenti possono essere riconfermati al massimo per due mandati consecutivi.

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto del Consiglio di amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere in-

vitati anche in occasione delle altre sedute.

L'Organo di Controllo, ove ne ricorrano i presupposti di legge e non diversamente disposto dal Consiglio di Amministrazione, può esercitare inoltre, il controllo contabile sulla Fondazione

TITOLO V DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

ART.18 - (DURATA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ED APPROVAZIONE DEI BILANCI)

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod., tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Il Bilancio deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo dell'anno decorso.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione

ART.19 - (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse o diverse.

Gli utili, gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da disposizioni legislative o siano effettuate a favore di altre Fondazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima o unitaria struttura.

Pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per la realizzazione di attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse o diverse.

TITOLO VI - MODIFICA DELLO STATUTO

ART.20 - (MODIFICA DELLO STATUTO)

Il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di almeno quattro quinti dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera le modificazioni del presente statuto.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART.21 - (ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

L'Ente è costituito senza limitazione di durata. Esso si estingue con determinazione dell'Ente Fondatore nella persona della Superiora Generale pro-tempore delle Suore della Carità, che provvederà altresì alla nomina di un liquidatore.

Salvo che le disposizioni legislative vigenti non dispongano diversamente il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Fondazione sarà devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità: in particolare, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal Codice degli Enti del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione. E' in ogni caso vietata la devoluzione dei beni della Fondazione ad amministratori e dipendenti della stessa.

ART. 22 - (RINVIO A DISPOSIZIONI VIGENTI)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

F.TO: MARIA LUISA CARUSO

F.TO: Francesca Maria Calegari Notaio